

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 20

Interventi regionali per favorire la istituzione di centri di ricerca d'intesa con le Università della Regione quota regionale di partecipazione e destinazione annuale dei fondi per la costituzione di Fondazioni di rilevante interesse regionale: C. Alvaro in San Luca d'Aspromonte, V. Padula in Acri, G. Morelli in Crotona, IMES in Catanzaro.

(BUR n. 46 del 26 aprile 1995)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 maggio 1999, n. 14, 13 settembre 1999, n. 27, 2 maggio 2001, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 17 agosto 2005, n. 13, 21 agosto 2006, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22 e 26 febbraio 2010, n. 8)

Art. 1

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle proprie competenze, promuove la costituzione, nel territorio regionale, di centri di ricerca nel campo delle scienze sociali, per favorire lo sviluppo culturale ed economico.

2. A tal fine in collaborazione con le Università presenti nella regione contribuisce alla valorizzazione delle risorse culturali locali sostenendo le iniziative degli Enti locali e di istituzioni culturali per la costituzione di Fondazioni - centri di ricerca.

Art. 2

1. Le Fondazioni - centri di ricerca hanno lo scopo di:

- a) curare il riordino e la pubblicazione di tutte le opere delle insigni personalità della cultura a cui sono intestate;
- b) costituire centri di documentazione sugli studi e le ricerche, sia d'interesse storico che attuali, nell'ambito culturale di affluenza;
- c) organizzare periodicamente incontri di studio, seminari di formazione, anche post-laurea;
- d) instaurare organici rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche contribuendo a potenziare l'offerta formativa.

Art. 3

- 1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato al compimento di tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione delle Fondazioni-centri di ricerca e per l'adesione della Regione Calabria in qualità di socio fondatore.
- 2. La Giunta regionale, verificata la rispondenza degli statuti delle fondazioni alla legislazione vigente in materia e la conformità al dettato della presente legge, li approva ed autorizza, con apposita deliberazione, il Presidente a sottoscrivere gli

atti costitutivi ed a versare la dotazione iniziale assegnata con il fondo regionale di cui al successivo articolo 5.

3. Alla costituzione delle Fondazioni centri di ricerca partecipano la Regione Calabria, i Comuni dove hanno sede le Università presenti nella regione, altri centri pubblici, istituzioni di natura giuridica privata che sono interessate e sono ritenute idonee, a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nella legge.
4. Le modalità di partecipazione della Regione Calabria e degli altri soggetti pubblici e privati nel Consiglio di Amministrazione, sono indicate negli statuti delle Fondazioni.
5. Gli statuti delle Fondazioni prevedono, altresì, che il coordinamento delle attività è curato da un comitato scientifico di cui fanno parte:
 - il Sindaco del Comune, sede e promotore della Fondazione o suo delegato;
 - il Presidente dell'Istituzione culturale promotore della Fondazione o suo delegato;
 - il Direttore del Dipartimento universitario nel cui ambito scientifico rientrano le attività di ricerca;
 - due eminenti studiosi nelle discipline di afferenza designati dal Senato Accademico dell'Università di riferimento;
 - altri studiosi, di chiara fama, nominati dal Consiglio di Amministrazione;
 - un dipendente regionale con qualifica di dirigente, designato dalla Giunta regionale in base ai requisiti professionali e culturali.
6. Le attività delle Fondazioni sono definite sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione di intesa con la Giunta regionale.

Art. 4

1. La Regione Calabria sostiene la costituzione delle seguenti Fondazioni:
 - "Corrado Alvaro" con sede nel Comune di San Luca d'Aspromonte come centro di ricerca sulla letteratura contemporanea;
 - "Vincenzo Padula" con sede nel Comune di Acri come centro di ricerca sul lavoro, società e cultura in Calabria e nel Mezzogiorno;
 - "Gaetano Morelli" con sede nel Comune di Crotona come centro di ricerca sul diritto internazionale e sul diritto comunitario;
 - "ISMES" (Istituto Meridionale di Scienze Sociali) con sede nel Comune di Catanzaro come centro di ricerca sull'economia e la società della Calabria e del Mezzogiorno.

- *“Italo Falcomatà” con sede nel comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali e della medicina per la crescita culturale e sociale della collettività e per incrementare lo sviluppo scientifico nel campo della lotta alle leucemie¹;*
- *“Fondazione Odissea, con sede in Crotona per le attività di gestione del Museo del parco Archeologico di capo Colonna e per valorizzazione dei beni culturali della provincia di Crotona;*
- *“Fondazione “I sud del mondo” per la promozione di programmi di sviluppo economico di intervento sociale nell’area del Mediterraneo”²;*
- *“Antonio Guarasci”, con sede nel comune di Cosenza, come centro culturale e scientifico a carattere regionale³;*
- *“Roberta Lanzino” con sede nel comune di Rende, come centro di ricerca e di indagine sulle devianze e sulle condizioni delle donne;*
- *“Angelo Savelli” con sede nel comune di Pizzo, come centro di riordino e pubblicazione di tutte le opere dell’insigne maestro⁴;*
- *altre fondazioni legalmente costituite e riconosciute, operanti nel territorio regionale o che abbiano lo scopo prevalente di promuovere programmi di sviluppo economico di intervento sociale nell’area del Mediterraneo⁵;*
- *“Carnevale del Pollino” con sede nel Comune di Castrovillari per l’attuazione delle finalità e delle iniziative che persegue statutariamente ed in particolare per la realizzazione del “Carnevale del Pollino”, nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono tale manifestazione e per il prestigio nazionale e internazionale che riveste. Entro il 31 gennaio di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare al Dipartimento Regionale “Istruzione e Cultura” la relazione annuale sulle attività svolte nell’anno precedente con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, nonché allegare il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario⁶;*
- *“Mediterranea” per la promozione e lo sviluppo dell’area della città metropolitana dello Stretto, con sede nel Comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali per favorire lo sviluppo culturale ed economico, con lo scopo di: costituire centri di documentazione sugli studi e le ricerche, sia di interesse storico che attuali, prodotte sull’ambito culturale di affluenza; organizzare periodicamente incontri di studio e seminari di formazione; instaurare organici rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie⁷;*

¹ Alinea inserita dall’art. 12, comma 6, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18

² Alienee inserite dal comma 10, lett. b) art. 4, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

³ Comma così modificato dall’art. 9, comma 23, della L.R. 24 maggio 1999, n. 14

⁴ Comma così modificato dall’art. 11, comma 5, della L.R. 13 settembre 1999, n. 27

⁵ Comma così modificato dall’art. 8 bis, comma 8, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e in seguito integrato dal comma 10 dell’art. 4 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

⁶ Alinea inserita dalla L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 30

⁷ Alinea inserita dall’art. 11, comma 1 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22

– *Fondazione Onlus “Simona e Daniele”, con sede in Catanzaro, con finalità sociali per l’assistenza e l’ospitalità di disabili orfani di qualunque età*⁸.

Art. 5

1. La Regione Calabria provvede a concorrere alla formazione del fondo di dotazione iniziale delle Fondazioni indicate al precedente articolo 4 ed al sostegno delle loro attività, attraverso l'assegnazione di una somma complessiva di £. 300.000.000.
2. All'onere derivante dal precedente comma 1, valutato in £. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, sa fa fronte con lo stanziamento previsto al cap 3132134 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1995.
3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁸ Alinea inserita dall’art. 4, comma 5 della L.R. 26 febbraio 2010.